**L’ARTICOLO 10 IN ASSEMBLEA COSTITUENTE. I DIRITTI UMANI TRA PASSATO E PRESENTE**

 a cura di Simone Campanozzi

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

**Con gli articoli 10 e 11 la Costituzione guarda al resto del mondo, stabilendo che le regole universalmente riconosciute e accettate dagli Stati sono obbligatorie anche per l’Italia (si pensi all’immunità degli agenti diplomatici che non possono essere processati). Inoltre obbliga il Parlamento a regolare con una legge i diritti e i doveri degli stranieri che si trovano nel nostro Paese, rispettando i trattati e le convenzioni firmati dall’Italia, con particolare attenzione a quelli inerenti i diritti umani.**

Già il Patto della Società delle Nazioni del 1919 aveva introdotto una serie di vincoli procedurali sull’uso della forza, senza peraltro disciplinare i procedimenti di autotutela violenta diversi dalla guerra. Poi venne sancito il Patto Kellogg-Briand del 27 agosto 1928, che pur prevedendo che le controversie dovessero essere risolte in modo pacifico, non bandiva espressamente le misure non implicanti l’uso della forza.

Il regime giuridico internazionale relativo all’uso della forza è radicalmente mutato con l’entrata in vigore, il 24 ottobre 1945, della **Carta delle Nazioni Unite** che ha portato a compimento il processo finalizzato a limitare e bandire il ricorso alla guerra.

**L’Assemblea Costituente inizia i lavori**

Commissione dei 75: Il 19 luglio 1946 Meuccio Ruini viene eletto, con 47 voti su 61 presenti Presidente della Commissione dei 75, nominata e incaricata dall’Assemblea costituente di «elaborare e proporre il progetto di Costituzione». Nella seconda seduta in adunanza plenaria, il 23 luglio, Dossetti presenta un progetto di regolamento interno che, ricalcando l’esperienza della Costituente francese di quel periodo[[1]](#footnote-2) e recependo i suggerimenti di Ruini, prevedeva la strutturazione di tre sottocommissioni incaricate di elaborare parti diverse del progetto della nuova Carta costituzionale. Vengono così costituite la prima Sottocommissione «**Diritti e doveri dei cittadini**», la seconda «**Organizzazione costituzionale dello Stato**» e la terza «**Lineamenti economici e sociali**», presiedute dai Vicepresidenti della Commissione, rispettivamente Umberto Tupini, Umberto Terracini e Gustavo Ghidini[[2]](#footnote-3).

E proprio nella prima commissione, il 1 ottobre inizia la discussione del futuro articolo 10 della Costituzione.

**1° comma**: Cevolotto, **«Le norme del diritto delle genti generalmente riconosciute sono considerate come parte integrante del diritto della Repubblica italiana».**

La formulazione riprende quella dell’art. 4 della Costituzione di Weimar del 1919:

**I principi fondamentali riconosciuti dal diritto delle genti hanno valore di parti integranti del diritto tedesco**

Per Togliatti, l’articolo così formulato non era persuasivo, poiché esso riconosce norme del diritto internazionale che non esistono. Va formulato in modo che risponda all'aspirazione per un allargamento della base dei rapporti internazionali in cui intervenga un riconoscimento di norme comuni tra tutti gli Stati.

Anche Mancini (PSI) pur riconoscendo che vi sono principî generali dinanzi ai quali ognuno deve inchinarsi; osserva però che oggi, in un momento di continuo contrasto tra popoli e popoli, dopo che una guerra ha devastato il diritto e il rispetto alle norme dei rapporti tra le genti, è il caso di domandarsi quali norme generali di diritto internazionale si debbano tener presenti nella Costituzione, essendo esse state superate dal diritto del vincitore sul vinto, come è dimostrato chiaramente dalle decisioni prese dalla Conferenza dei Quattro Grandi contro l'Italia.

Per queste considerazioni, ritiene inutile mettere nella Costituzione un'affermazione circa l'accettazione delle norme del diritto internazionale, e si dichiara contrario alla formula dall'onorevole Cevolotto.

Il presidente Tupini aveva riformulato l’articolo:

**Le norme di diritto internazionale fanno parte dell'ordinamento della Repubblica. Le leggi della Repubblica non possono contraddirvi».**

Togliatti dichiara di accettare la formula dell'onorevole Cevolotto togliendo la parola «come». Non può accettare il principio contenuto nella formula del Presidente, che cioè le leggi dello Stato non possono contraddire alle norme di diritto internazionale, poiché ritiene che per scopo di rappresaglia si possa violare una norma di diritto internazionale.

Il Presidente Tupini mette ai voti la formula dell'onorevole Cevolotto:

*«Le norme del diritto delle genti generalmente riconosciute sono considerate parte integrante del diritto della Repubblica».*

(***È approvata con 15 voti favorevoli e 1 voto contrario***).

[19 dicembre 1946, prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione; seduta pomeridiana. Revisione degli articoli da deferire al Comitato di coordinamento.]

Il Presidente Ruini pone ai voti l'emendamento dell'onorevole Perassi, tendente a sostituire l'articolo 3 proposto con il seguente:

*«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».*

(***È approvato***).

**Comma 2**

Presidente Ruini. [...] Segue l'articolo 10:

«La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero cui vengono negati nel proprio paese i diritti di libertà garantiti dall'Italia, ha diritto di asilo nel territorio italiano».

Terracini sottolinea la necessità di esaminare attentamente, nei suoi risultati concreti e possibili, la disposizione dell'articolo.

Dirà subito che egli è per il più largo diritto di asilo. Pensa, tuttavia, che questa latitudine non debba essere assolutamente senza confini. Si domanda chi possa vedersi negati nel proprio Paese i diritti di libertà garantiti dalla nostra Costituzione e risponde che, oggi non si tratta soltanto di uomini che abbiano combattuto per questi diritti di libertà. È nota la situazione dell'Italia, e si sa quanto numerose siano le persone le quali, avendo combattuto nei loro Paesi contro i diritti di libertà democratica, e non trovandosi perciò a loro agio in quei Paesi dove questi diritti hanno finito per trionfare, hanno cercato invece asilo in Italia ove legalmente od illegalmente, sono tollerate.

Esprime il timore che con una formula della Costituzione così ampia ed indeterminata, praticamente ci si ponga nella condizione di essere obbligati ad accogliere in Italia tutti quegli elementi i quali, in altri Paesi, avendo combattuto contro la democrazia, vengano poi in Italia a cercare protezione.

Richiama l'attenzione sulla formula contenuta nel Preambolo della Costituzione della Repubblica francese. La Francia è sempre stata terra di asilo, e di questo anche innumerevoli italiani, che hanno combattuto contro il fascismo, hanno goduto. Non c'è da preoccuparsi quindi che in quel Paese si debba restringere questo diritto. Ora, la formula adottata nel Preambolo della Costituzione francese dice: «Ogni uomo il quale è perseguitato a causa della sua azione a favore della libertà ha diritto di asilo sul territorio della Repubblica». Questa dizione — che egli adotterebbe — autorizza eventualmente a quelle discriminazioni che ritiene saranno necessarie proprio per garantire agli italiani quelle libertà democratiche che altri possano venire giustamente od ingiustamente ad invocare da noi.

Uberti (DC) teme che una discriminazione in materia di libertà non sia possibile. La libertà non si può difendere che integralmente e senza alcuna limitazione**. Il giorno in cui il potere politico potesse in qualsiasi modo discriminare, si aprirebbe la tomba alla libertà**.

Terracini osserva che l'onorevole Uberti ha sbagliato l'oggetto della discussione: qui si parla non della libertà ma del diritto di asilo.

Cappi chiede all'onorevole Terracini se la sua preoccupazione non potrebbe svanire di fronte a questa considerazione: l'Italia può concedere il diritto di asilo a tutti, ma questo non significa che sia concessa allo straniero piena libertà di esplicare attività politiche nel nostro Paese. **Nulla vieta che si adotti, come in Svizzera, una norma per cui lo straniero, e particolarmente quello a cui è stato dato un asilo politico, non possa esplicare attività politiche nel Paese che lo ospita**.

Lussu osserva che chi è stato in esilio è particolarmente sensibile alla questione ed è d'avviso che la nostra Costituzione non possa contenere un articolo più restrittivo di quello contenuto nella Costituzione francese. **Questa dice che qualunque uomo perseguitato a causa della sua azione a favore della libertà ha diritto di asilo sul territorio della Repubblica. Lo stesso pensiero è nell'articolo 10 proposto. Ritiene che la nostra Costituzione debba adottare un ampio criterio al riguardo, rimanendo naturalmente, per tutti, l'obbligo di rispettare la legge del Paese che concede l'asilo**.

È pertanto favorevole al testo Perassi.

Laconi (PCI)

**Non si può riconoscere a chiunque, per qualsiasi atteggiamento politico, il diritto di asilo indiscriminato nel nostro Paese. Si può riconoscerlo a coloro che si sono battuti per la libertà, a coloro che hanno partecipato alla lotta contro istituzioni reazionarie che legavano o vincolavano la libertà, contro le dittature, ma non è opportuno introdurre nella Costituzione una formula che sia assolutamente indiscriminata.**

Terracini sottopone alla Commissione un esempio pratico. Nella eventualità di un crollo del regime franchista, se si stabilisse in Italia un diritto di asilo indiscriminato, vi sarebbero migliaia di spagnoli compromessi in qualche modo col franchismo che abbandonerebbero la Spagna inondando il nostro Paese. Ritiene che, per fronteggiare tale eventualità, bisognerebbe adottare misure precauzionali; e poiché non vorrebbe fossero misure di polizia, pensa che sarebbe opportuno inserire nella Costituzione una norma generale limitativa.

Lussu osserva che l'esempio dell'onorevole Terracini non è sufficiente a chiarire il problema, poiché è certo che se il regime franchista cade, non verrà negato nella Spagna il diritto di libertà; altrimenti sarebbe inutile che cadesse il regime franchista.

Uberti (DC) ritiene pericolose le esemplificazioni. L'onorevole Terracini ha fatto l'esempio della Spagna, egli potrebbe fare quello della Jugoslavia. Cittadini jugoslavi fuggono dal loro Paese; ed allora bisognerebbe discutere se v'è o no la libertà in Jugoslavia. Si domanda come lo Stato italiano potrebbe dichiarare se esiste o meno la libertà in un determinato Paese.

Grassi pensa che la libertà o si concepisce per tutti, o non ha alcun senso ed alcuna ragione politica. Come ha giustamente osservato l'onorevole Lussu, se il regime franchista in Ispagna crolla, dovrà stabilirsi in quel Paese un regime di libertà e non un sistema totalitario in senso diverso. Sostiene l'impossibilità e l'inopportunità di addentrarsi in una discussione sui sistemi totalitari di destra o di sinistra: **occorre dire nella Costituzione che il diritto d'asilo vige per tutti i perseguitati politici nel loro Paese, o non parlarne affatto.** **Se si vuole però fare un passo avanti nella Costituzione e mostrarsi generosi, si deve ammettere che tutti gli uomini, di qualunque credo politico, perseguitati nel loro Paese, possano trovare asilo nel nostro Paese. Altrimenti, è meglio non parlare affatto della questione perché si verrebbe a vulnerare il principio fondamentale della libertà, compiendo un atto anti-giuridico ed anti-politico.**

Il Presidente Ruini pone ai voti l'emendamento Perassi, che riguarda una semplice chiarificazione, nella seguente formulazione definitiva: **sostituire le parole «i diritti di libertà sanciti dalla Costituzione italiana», alle altre «i diritti di libertà garantiti dall'Italia».**

 (***È approvato***).

Pone ai voti l'emendamento Terracini, tendente a sostituire l'ultima proposizione dell'articolo con la seguente:

*«Lo straniero, perseguitato a causa della sua azione in favore della libertà, ha diritto di asilo nel territorio italiano».*

(***Non è approvato***).

Vi è infine il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Perassi: **«Non è ammessa l'estradizione per reati politici»**; avverte che alcuni commissari suggeriscono, e l'onorevole Perassi accetta, di completarlo così: **«Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici».** Ricorda che l'onorevole Lussu ha osservato che nella concessione del diritto di asilo è compresa anche l'esclusione dell'estradizione. La formula — egli ha detto — potrebbe essere pleonastica e toglierebbe qualche cosa all'ampiezza del diritto d'asilo, con tutto il suo alone giuridico, sentimentale e politico. Comunque, pone in discussione l'emendamento aggiuntivo Perassi così formulato: «Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici».

Laconi domanda che cosa si intenda per reati politici, osservando che non è chiara la dizione in quanto potrebbe far pensare anche a reati commessi in Italia.

Perassi dà ragione del suo emendamento, ricordando come nel Codice penale Zanardelli, questo principio fosse solennemente affermato, mentre è scomparso nel Codice attuale, dovuto al regime fascista. **Oggi, dunque, secondo il Codice, l'estradizione per reati politici sarebbe ammessa.** Questa affermazione, fortunatamente, non ha trovato riscontro nella prassi, **in quanto tutti i trattati internazionali, stipulati dopo l'entrata in vigore del Codice fascista, hanno espressamente incluso nelle loro disposizioni il principio che l'estradizione per reati politici non è consentita**.

Il Presidente Ruini osserva che la questione potrà essere sollevata in altra sede. Pone ai voti il comma aggiuntivo dell'onorevole Perassi:

*«Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici».*

Einaudi e Nobile dichiarano che voteranno a favore dell'emendamento.

Lussu sottolinea la necessità di un riferimento alla attività per cui è stato concesso il diritto di asilo.

Lucifero dichiara di astenersi dalla votazione. È d'accordo sulla necessità di concedere il diritto d'asilo per colui che sia perseguitato, per colui a cui sia negata la libertà. Ma di fronte alla questione del reato politico ci si trova in una posizione dottrinale ampiamente discussa. È difficile definire dove il reato diventa essenzialmente politico o dove resta essenzialmente reato.

Pensa comunque che si tratti più di una materia riguardante i Codici che non la Costituzione.

(***L'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Perassi è approvato***).

**Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:**

Art. 3.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Art. 11.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero al quale siano negate nel proprio paese le libertà garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio italiano.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

**La costituzione, dopo aver affermato il concetto della sovranità nazionale, intende inquadrare nel campo internazionale la posizione dell'Italia: che dispone il proprio ordinamento giuridico in modo da adattarsi automaticamente alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.**

**[...]**

**Non si poteva tacere, dopo così dure prove, sul diritto di asilo che le costituzioni civili offrono ai perseguitati politici di altri paesi.**

[Il 5 marzo 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle [appendici](https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/03/003.htm) per il testo completo della discussione.]

Mastrojanni. [...] Sui rapporti civili vi è una considerazione da fare, ed è quella che riguarda il diritto di asilo dello straniero in Italia, che nel suo Stato non gode di quelle garanzie costituzionali che la Repubblica italiana concede. Noi siamo consenzienti a questa nobilissima affermazione di solidarietà umana, specie quando l'uomo trova persecuzione alle libere sue finalità spirituali, ideologiche e politiche. **Ma noi un'osservazione avevamo ritenuto di fare, in sede di elaborazione del progetto, ed era questa che, pur riconoscendo allo straniero il diritto del più largo asilo nello Stato italiano, si pretendesse che lo straniero si uniformasse agli ordinamenti dello Stato italiano.**

**Ciò non avrebbe menomamente diminuito la larghezza della nostra incondizionata ospitalità, ma ci avrebbe consentito di garantirci da interferenze o da situazioni che potrebbero risolversi in dannose conseguenze per la compagine della comunità italiana.**

Assennato (PSI) Onorevoli colleghi, desidero intrattenere brevemente l'Assemblea sugli articoli 3 e 4 del progetto di Costituzione. In realtà l'articolo 3 non si presta agevolmente a una discussione, in quanto **che esso è stato approvato quasi all'unanimità dalla Commissione.** Parmi però necessario sottolineare anche il fatto che l'articolo 3 sia stato approvato col pieno accordo di tutti, sia perché l'accordo va sempre in qualche modo celebrato, perché può determinare conseguenze utili anche per altre disposizioni, sia **perché dopo 25 anni di dispregio di tutte le forme di solidarietà internazionale, di retorica, di supremazia di forze, di indifferenza verso forme di solidarietà, parmi che la dichiarazione formulata dall'articolo 3, contenente l'impegno di immettere nel proprio ordinamento giuridico interno le norme generalmente accettate dall'ordine giuridico internazionale, richieda una certa attenzione da parte dell'Assemblea per le conseguenze, anche di carattere pratico, che ne possono derivare, ma soprattutto per l'orientamento che deve generare nella educazione dei giovani.**

.

**Vi è nell'affermazione contenuta nell'articolo 4 qualcosa di nuovo, che, pur ripetendo formulazioni analoghe del Patto di Kellogg, della Costituzione di Weimar o di altre recenti, ha particolare significato per la nostra Costituzione, essendo stati, purtroppo, noi a fare uso ed abuso dell'elemento guerra nella vita tra i popoli**.

Vi sono, però, nuove correnti, che danno bene a sperare; e questa speranza è realizzata dal comune assenso d'ogni corrente nel dare il proprio voto ad un articolo così formulato.

Queste nuove correnti (…) sono rappresentate dalle file del lavoro, della classe lavoratrice. È di lì, dalla più sana democrazia, che potrà venire un impulso maggiore per le opere di bene e di solidarietà. È dalle classi lavoratrici, nella loro marcia verso l'unica famiglia socialista, che potranno sorgere le fondamenta di una vita di pace e di tranquillità.

È per questo che il partito socialista dà la sua adesione incondizionata agli articoli 3 e 4, così come sono proposti nel progetto. (*Applausi a sinistra*).

[Il 24 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli delle «Disposizioni generali».]

Presidente Terracini. Si passa all'esame dell'articolo 3, destinato a divenire l'articolo 5 del testo definitivo:

«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, dei quali uno già svolto, quello dell'onorevole Condorelli:

*«*Sopprimere le parole: *generalmente riconosciute».*

Ruini, *Presidente della Commissione per la Costituzione*. La Commissione ritiene che non sia necessario togliere l'espressione «generalmente riconosciute», perché è l'espressione tecnica, di stile, che vuole indicare questo: il diritto internazionale generale, indipendentemente da quei segmenti di diritto internazionale che sono costituiti dai trattati fra i vari Stati.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'articolo 3, che dovrà diventare 5, nel testo della Commissione:

*«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».*

(***È approvato****— Vivi applausi*).

[Il 26 marzo 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle [appendici](https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/04p1/01p1t1/01/002.htm) per il testo completo della discussione.]

Tieri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ciascun articolo di questo primo titolo della prima parte del progetto di Costituzione ha in comune con quasi tutte le altre parti del progetto il pregio di incominciare bene e il difetto di terminare male: *desinit in piscem*.

[...]

Sull'articolo 11, che riguarda la condizione giuridica dello straniero, il suo diritto d'asilo nel territorio italiano, la inammissibilità della sua estradizione per reati politici, si potrebbe, in linea di massima, essere tutti d'accordo. Peggio, moralmente parlando, peggio per quei paesi che non accordassero una completa reciprocità. Oltre tutto, l'ospite è sacro, anche quando si tratti di ospite volontario, non sollecitato dalla nostra ospitalità. Ma pensate per un momento agl'innumerevoli e singolari privilegi che sono conferiti generalmente a un uomo per il solo fatto di esser egli uno straniero. Si direbbe che la qualità di straniero sia cosa tanto alta da permettere a chi la possiede, per il solo fatto che la possiede, anche quello che non è consentito ai più probi, ai più meritevoli, ai più illustri nati nel paese. Non basta, dunque, la enorme facilità con cui si distribuiscono fra stranieri quelle stesse onorificenze che spesso e crudelmente si negano a tanti ingenui, seppure avidi, connazionali?

«Questa Carta che stiamo per darci è, essa stessa, un inno di speranza e di fede. Infondato è ogni timore che sarà facilmente divelta, sommersa, e che sparirà presto. No; abbiamo la certezza che durerà a lungo, e forse non finirà mai, ma si verrà completando ed adattando alle esigenze dell’esperienza storica. [...] E così avverrà; la Costituzione sarà gradualmente perfezionata; e resterà la base definitiva della vita costituzionale italiana. Noi stessi – ed i nostri figli – rimedieremo alle lacune ed ai difetti, che esistono, e sono inevitabili». (Ruini, 22 dicembre 1947).

**2019, il tempo presente….**

A proposito del dramma che stanno vivendo decine di migliaia di profughi e richiedenti asilo, Liliana Segre ha affermato: “quando quest’anno sono entrata in Senato, mi è venuto da dire “ma io conosco cose che pochi altri senatori conoscono”, perché io sono stata una richiedente asilo e sono stata respinta. Sono stata una clandestina con i documenti falsi sulle montagne per fuggire, sono stata manodopera minorile schiava”. E a Mattarella che le chiedeva cosa l’avesse colpita di più della nomina a senatrice, Liliana Segre ha risposto: sa, io sono vecchia, ma come tutti i vecchi sono sempre, dentro di me, la stessa bambina di una volta, quella bambina che a otto anni si è vista chiudere la porta della scuola, per la colpa di essere nata…io oggi sono quella bambina, perché questo non si dimentica mai più”.

1. Queste, in sintesi, le tappe della travagliata elaborazione della nuova Carta costituzionale della Quarta Repubblica: il 21 ottobre 1945 il voto popolare per l'elezione dell'Assemblea costituente attribuisce la maggioranza assoluta alla sinistra (26,1% dei voti del Pcf contro il 25,6 del Mrp Movimento repubblicano popolare e il 24,6% riportato dai socialisti); il 19 aprile 1946 il testo costituzionale viene approvato con i soli voti dei due partiti della sinistra, data l'opposizione del Mrp contrario al Parlamento monocamerale e alla netta subalternità dell'esecutivo nei confronti del legislativo. Il 5 maggio 1946 il corpo elettorale, chiamato a ratificare la Costituzione, respinge il testo elaborato dall'Assemblea e così, il 2 giugno 1946, viene eletta una nuova Assemblea costituente nella quale, questa volta, comunisti e socialisti perdono la maggioranza assoluta e il Mrp si afferma come il primo partito. Dopo il duro attacco lanciato da Charles de Gaulle il 27 agosto 1946, contro il nuovo *empasse* sorto a causa della opposizione dei comunisti all'accordo tra Sfio e Mrp sull'organizzazione dei poteri pubblici, i tre partiti stabiliscono un'intesa definitiva sul testo costituzionale della Quarta repubblica francese, che verrà ratificato dal voto popolare, con una debole maggioranza, il 13 ottobre 1946. [↑](#footnote-ref-2)
2. Mentre la prima e la terza sottocommissione furono composte da 18 membri, per la seconda si decise di nominare 36 componenti al fine di far fronte ai compiti più ampi e gravosi che le sarebbero spettati, ossia di elaborare l'intera seconda parte della Costituzione. [↑](#footnote-ref-3)